



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CAVOUR
MIIC83800T**

via Annoni, 47/a - 20012 Cuggiono
Tel: 02 974082 - Fax: 02 97240752

e-mail uffici: miic83800t@istruzione.it posta certificata: miic83800t@pec.istruzione.it
www.istitutocomprensivocuggiono.gov.it

**Individuazione destinatario di
“APPALTO DI SERVIZI”
per attività e insegnamenti facoltativi ed integrativi
Corso Strumenti e metodologie Didattiche da utilizzare con Alunni DVA con ritardo
cognitivo e ADHD**

Il Prof. GIULIANO FASANI, nato a Magenta (MI), il 06/01/1959, dirigente scolastico pro-tempore e rappresentante legale dell'ISTITUTO COMPRENSIVO di Cuggiono

- Vista la determina a contrarre per l'affidamento del servizio di selezione di associazioni o singoli per l'insegnamento di corsi di formazione rivolto ai docenti di sostegno e di classe per l'a.s. 2021/22 in linea con il Piano Nazionale di Formazione Triennale d'Istituto;
- Viste l'offerta pervenuta e valutata con prot. n. 4694/VII5 del 28/12/2021;
- Visto il Decreto 28-8-2018, n. 129, “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107” e in particolare l'art. 43 c. 3, contenente la norma relativa ai contratti di prestazione d'opera per l'arricchimento dell'offerta formativa;
- VISTO l'art. 7, comma 1, del Regolamento per l'affidamento dei lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art. 4 Comma 2 Lett. a) approvato dal Consiglio di Istituto, delibera n. 10, in data 12/03/2019;
- VISTA l'offerta pervenuta prot. n. 4694/VII5 del 28/12/2021 da Kinesis Cooperativa Sociale Onlus;
- VISTA la validità della proposta dal punto di vista professionale ed educativo;

INDIVIDUA

KINESIS cooperativa sociale Onlus a svolgere il proprio servizio ai sensi D. Lgs. del 12 Aprile 2006 n. 163 codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CEE e 2004/18/CEE.

Il Dirigente Scolastico
(Prof. Giuliano Fasani)

Firma per accettazione
(Stefania Rovera)

Il dirigente scolastico Giuliano Fasani - firmato digitalmente



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CAVOUR**

MIIC83800T

via Annoni, 47/a - 20012 Cuggiono

Tel: 02 974082 - Fax: 02 97240752

e-mail uffici: miic83800t@istruzione.it posta certificata: miic83800t@pec.istruzione.it
www.istitutocomprensivocuggiono.gov.it

CIG: **ZE934B10C1**

Contratto di “APPALTO DI SERVIZI”
per attività e insegnamenti facoltativi ed integrativi

TRA

ISTITUTO COMPRENSIVO di Cuggiono rappresentato legalmente dal Prof. GIULIANO FASANI, dirigente scolastico pro-tempore, nato a Magenta (MI) il 06/01/1959, e domiciliato per la sua carica presso l'ISTITUTO COMPRENSIVO di Cuggiono, codice fiscale **86006490154**

E

KINESIS cooperativa sociale Onlus di Busto Arsizio con sede legale a Busto Arsizio (MI) in Via Montebello, n.12 - partita IVA 02778400123

- Vista la determina prot. n. 46957VII5 del 29/12/2021;
- Considerato che per la realizzazione dell'attività sono state richieste delle competenze educative con esperienza nella scuola;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 -Le premesse formano parte integrante del presente atto.

ART. 2 -Il presente contratto è valevole esclusivamente per l'attività di formazione rivolto ai docenti di sostegno e di classe. Resta inteso tra le parti che l'attribuzione dell'incarico per lo svolgimento della suddetta attività non implica né presuppone alcun accordo, palese o tacito di rinnovo del presente contratto alla sopra indicata scadenza. In particolare, KINESIS cooperativa sociale Onlus, nell'espletamento dell'incarico conferitogli con il presente atto, dovrà comunque relazionarsi con la Docente Ghidoli Lelia in qualità di referente, interno, del progetto.

Dal presente contratto non matureranno né corrispettivi né oneri aggiuntivi rispetto a quelli previsti come pure indennità di cessazione dell'incarico.

ART. 3 – KINESIS cooperativa sociale Onlus, espletterà l'incarico relativo alla formazione dei docenti rispettando i nominativi da noi selezionati nella tabella comparativa e comprensivo di tutto quello che è riferito al programma. Gli esperti seguiranno la formazione come di da accordi con la docente referente del progetto per n.10 ore per il corso di cui all'art.2 + 2,5 ore di formazione autogestite in modalità asincrona. L'osservanza di tale intervento è garantito dal personale preposto che di volta in volta dovrà firmare apposito foglio di presenza.

Il dirigente scolastico Giuliano Fasani - firmato digitalmente

ART. 4 – KINESIS cooperativa sociale Onlus si impegna ai fini di cui all’art. 2 e 3 a coordinare l’orario degli interventi con l’insieme delle attività svolte nell’ambito di corsi di Formazione dei Docenti a.s. 2021/22, facendo pervenire all’Istituto scolastico il programma delle attività, l’indicazione del calendario che intende osservare e il nominativo del personale incaricato.

ART. 5 - L’Istituto Comprensivo di Cuggiono a fronte dell’attività effettivamente svolta da KINESIS cooperativa sociale Onlus si impegna a corrispondere il compenso lordo corrispondente a n. 13 ore alla quota oraria di € 41.32 per l’esperto e n.18 ore di tutoraggio per un massimo di € **1.000,00** + IVA 5% per un costo complessivo di €. 1.050,00 a conclusione del progetto per le ore effettivamente prestate e comunque non superiori a 10 totali per gli esperti, previa presentazione di una dettagliata relazione/valutazione per la parte relativa all’ intervento, entro 30 giorni dal ricevimento fattura.

ART. 6 - Il contratto può essere sospeso, su segnalazione del responsabile di progetto, nei casi di gravidanza, infortunio, malattia, gravi motivi personali, tali da precludere l’espletamento delle attività in oggetto del presente contratto. KINESIS cooperativa sociale Onlus è tenuta a comunicare entro 7 giorni il verificarsi degli eventi di cui sopra atti a sospendere il contratto. Durante il periodo di sospensione KINESIS cooperativa sociale Onlus non ha diritto ad alcun compenso. Il contratto inizierà a decorrere nuovamente nel momento in cui KINESIS cooperativa sociale Onlus riprenderà la sua attività di collaborazione, come da dichiarazione del responsabile del progetto, ferma restando la scadenza prevista.

ART. 7 - Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del codice civile entrambe le parti potranno richiedere la risoluzione del contratto qualora l’altra parte si renda inadempiente agli obblighi previsti dal presente contratto.

La risoluzione di diritto opererà dalla data di ricezione, da parte del soggetto inadempiente, della comunicazione inviata a cura dell’altro contraente a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

ART. 8 - L’appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art.3 delle legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto.

ART. 9 - Qualora l’appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall’art.3 della legge 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art.3.

ART. 10 - L’amministrazione verifica in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi di controllo ulteriori l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. 11 - Ogni qualvolta si verifichi un ritardo ingiustificato di apprezzabile entità nell’esecuzione del servizio, l’Istituto ha facoltà di addebitare KINESIS cooperativa sociale Onlus, per il ritardo nell’esecuzione del servizio, una penale corrispondente all’uno per cento del compenso netto pattuito.

ART. 12 - Tutti i dati personali e le informazioni di carattere tecnico, amministrativo, didattico, di cui KINESIS cooperativa sociale Onlus dovesse acquisire conoscenza nello svolgimento del presente incarico, dovranno essere considerati strettamente riservati e pertanto KINESIS cooperativa sociale Onlus non potrà farne uso per scopi diversi da quelli esclusivamente contemplati e rientranti nell’oggetto del servizio di cui al presente contratto. Relativamente ai dati personali di cui dovesse entrare in possesso, KINESIS cooperativa sociale Onlus è altresì responsabile degli stessi ai sensi della L. 196/03 e successive modifiche GDPR 2016 .

ART. 13 - Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt. 2222 e seg. del Codice Civile, si può parlare di contratto di prestazione occasionale d'opera nelle ipotesi in cui un soggetto, verso un corrispettivo, si impegna a compiere un'opera o un servizio prevalentemente attraverso il proprio lavoro e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente. In caso di controversie il foro competente è quello di Milano e le spese di registrazione dell'atto, in caso d'uso, sono a carico di KINESIS cooperativa sociale Onlus.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Giuliano Fasani)

IL CONTRATTISTA
(Stefania Rovera)

Allegare:

- 1) D.Lgs 196/2003 e successive modifiche GDPR 2016: Informativa trattamento dei dati personali. In caso di Società-Coop.-altro "lettera nomina responsabile del trattamento in out-sourcing;
- 2) Dichiarazione di tracciabilità dei Flussi Finanziari
- 3) Informativa Fornitori
- 4) Patto di Integrità
- 5) Fattura elettronica
- 6) Durc